

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CV.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (3003)	915
PRESIDENTE	915, 917
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	915
	917
MORO ALDO	916, 917
NATTA	916
MALAGUGINI	916, 917
POLETTI, <i>Relatore</i>	916
ERMINI	916
RESCIGNO	916
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	917

La seduta comincia alle 11,30.

PIGNATONE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (3003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del perso-

nale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta terminammo di esaminare gli articoli di questo disegno di legge e rinviammo la discussione di un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lozza, relativo ai non abilitati, avendo il rappresentante del Governo chiesto di poter presentare una formulazione più esatta della stessa norma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli colleghi, la situazione a cui si vuol provvedere con una norma transitoria è determinata dal fatto che non vi è, a tutt'oggi, un numero di professori abilitati sufficiente a coprire tutti gli incarichi. Nemmeno i concorsi in atto, che data la lentezza dovuta al grande numero di candidati non si chiuderanno prima del 1954-55, forniranno un numero di abilitati adeguato a coprire tutti gli incarichi che assommano attualmente a circa 30 mila (18 mila per l'istruzione classica e 12 mila per quella tecnica). Tale numero verrà, invero, a ridursi di circa 3 mila unità con l'assegnazione dei posti di ruolo transitorio ancora disponibili e di altre 4 mila unità con i concorsi ordinari che si svolgeranno nel 1954. Rimarranno nondimeno sempre più di 20 mila posti da coprire anche con laureati non ancora abilitati. Propongo, pertanto, una norma transitoria del seguente tenore:

« Dopo che siano state conferite le nomine dei professori muniti del prescritto titolo di

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

abilitazione e fino a quando non si siano espletate due sessioni di esami di abilitazione, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore delle presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento della abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato la prescritta domanda ».

Naturalmente, io ho indicato « due sessioni di esami » per la completezza della proposta, ma, qualora la Commissione non voglia impegnare anche la prossima Camera, io non avrei nulla in contrario ad accettare un emendamento che limitasse il provvedimento ad una sessione, lasciando impregiudicato il problema per l'ulteriore periodo cui dovrà provvedere la futura legislatura.

MORO ALDO. Avevo espresso delle perplessità circa una norma transitoria di questa natura. In quanto mi pareva che essa incidesse sulla stessa essenza della legge. Debbo arrendermi ora di fronte alle ragioni di ordine pratico esposte dal Ministro.

Per quanto riguarda, però, la durata della norma transitoria, sono del parere di limitarla all'espletamento di una prima sessione di abilitazione. Può darsi che con questa si arrivi a coprire tutti i posti; può anche darsi che, in parte, questi rimangano scoperti. Ma, tenendo conto che così andremo avanti fino al 1955, mi pare che vi sia tempo e modo, per la nuova Camera, di provvedervi, qualora, dopo l'espletamento della sessione, si manifestino esigenze tali che richiedano un prolungamento della norma transitoria.

Si tratta di un riguardo verso la futura Camera.

Propongo, pertanto, un emendamento in tal senso.

NATTA. Anche a nome dell'onorevole Lozza, che non è presente, dichiaro di ritirare i nostri emendamenti.

Siamo d'accordo con il testo ministeriale e favorevoli a lasciare la durata di due concorsi di abilitazione, anche in considerazione del fatto che, se il primo concorso darà il numero di abilitati necessario a coprire tutti gli incarichi, la norma stessa verrà a cadere.

MALAGUGINI. Pur rendendomi conto delle ragioni di delicatezza verso la prossima Camera, alle quali ha accennato l'onorevole Moro, ritengo che, per le ragioni esposte dal-

l'onorevole Natta, si possa restare al testo ministeriale, cioè al periodo di validità di due concorsi di abilitazione, anche per evitare alla nuova Camera la necessità di fare una leggina per prolungare di un anno questa norma transitoria.

POLETTI, *Relatore*. Sono lieto che tutti i colleghi che l'altra volta avevano sollevato delle obiezioni, questa volta abbiamo dichiarato che la soluzione, che oggi ci ha prospettato il Ministro, sia l'unica che si possa attuare in questa contingenza.

Ne sono lieto perché, in sostanza, questa proposta è quella che avevamo avanzato nell'altra seduta, insistendo sul caso di necessità, in quanto non esiste, oggi, un numero di professori abilitati che possa coprire tutti gli incarichi che verranno conferiti in base a questa legge.

Però, insisto sulla proposta dell'onorevole Moro che ci si limiti ad una sola sessione di abilitazione, e chiarisco subito il perché. Mi riallaccio a quanto ho dichiarato la volta precedente, allorché io, di fronte alla dichiarazione del Sottosegretario Resta, mi ero preoccupato di non creare precedenti di nessun genere, neppure formali.

L'altra volta il Sottosegretario Resta disse chiaramente che non si creavano precedenti, e sono convinto che con la nuova proposta non solo questi precedenti non si creano, ma si ribadisce che si tratta di una eccezione.

Però, non vorrei che, sia pure dal punto di vista formale, si potessero generare equivoci. Perciò, per maggiore chiarezza, vorrei che ci limitassimo alla prima sessione. Se ci sarà bisogno, faremo una nuova legge: ma se non vi sarà questa necessità, il problema è chiuso. Ma sia ben chiaro che questa eccezione è dettata dalle contingenze attuali e che non può essere invocata come precedente.

ERMINI. Si prevede che sarà sufficiente una sessione? In questo caso, andrà bene così; ma, se non fosse sufficiente, come si farà per provvedere all'insegnamento?

POLETTI, *Relatore*. Io penserei a una proroga pura e semplice.

MORO ALDO. Nessuno può sapere con esattezza che cosa accadrà. Siamo di fronte a una norma di carattere eccezionale e, pertanto, dovremmo limitarla allo stretto necessario. Solo dopo che sarà stata espletata una prima sessione, si vedrà se sarà necessaria una ulteriore proroga.

RESCIGNO. Dato che fino a quando non vi saranno abilitati in numero sufficiente bisognerà ricorrere ai laureati, è inutile, forse,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

un limite alla validità di questa norma, anche perché è annunciato un altro provvedimento che regolerà le abilitazioni in altra maniera. Perché precludere la cosa in senso sfavorevole?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Moro Aldo, che limita la validità della norma transitoria fino all'espletamento di una sessione di esami di abilitazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo che, modificato dall'emendamento Moro testè approvato, risulta del seguente tenore:

« Dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione e fino a quando non si sia espletata una sessione di esami di abilitazione, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso alla entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato la prescritta domanda ».

(È approvato).

Gli onorevoli Scaglia e Moro Aldo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione (Istruzione) della Camera dei deputati esprime il voto che, al fine di conservare una unità e una continuità nei criteri di valutazione dei titoli degli aspiranti al conferimento di incarichi e supplenza, l'ordinanza per il 1953-54 non contenga innovazioni sostanziali rispetto all'ordinanza precedente ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto questo ordine del giorno, che risponde al criterio dell'ordinanza triennale, che dà una effettiva stabilità.

MALAGUGINI. Ma se lei volesse introdurre qualche innovazione in questa ordinanza, avrebbe le mani legate.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non prevedo di introdurre nessuna novità sostanziale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Scaglia e Moro, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

MORO ALDO. Desidero cogliere questa occasione per rivolgere una raccomandazione al Ministro.

Poiché si è provveduto alla conferma degli incarichi nell'ambito della scuola media, io credo che anche per le università sarebbe opportuno considerare che l'incarico si intende confermato di anno in anno, salvo che non intervenga il professore di ruolo o che il consiglio di facoltà intenda provvedere diversamente.

Non ho inteso presentare un ordine del giorno al riguardo, solo desidero richiamare l'attenzione del Ministro della pubblica istruzione su questo fatto, per una ragione di coerenza. Perché, a mio avviso, non mi pare concepibile che, mentre per le scuole medie si intende riconfermato l'incarico anno per anno, automaticamente, per le università si deve procedere ad una nuova deliberazione che deve essere approvata dal senato accademico e poi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nello stesso tempo, faccio osservare che io non intendo in alcun modo pregiudicare la questione; solo, ripeto, ho voluto segnalare questa esigenza al Ministro della pubblica istruzione, perché voglia prenderla in considerazione e studiarla.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che la Presidenza è autorizzata al coordinamento del testo.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1953

istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (3003):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bianchini Laura, Bogoni, Calosso, Cessi, Chiesa Tibaldi Mary, Cremaschi

Carlo, D'Ambrosio, Ermini, Fabriani, Failla, Giammarco, Giordani, La Marca, Lazzati, Malagugini, Martino Gaetano, Molè Elsa, Moro Aldo, Natta, Parente, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Rescigno, Scaglia, Torretta.

La seduta termina alle 12,15.